II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1995

relativa all'aiuto accordato dalla Regione Sardegna (Italia) nel settore della pesca (arresto temporaneo di navi)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/195/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, a norma dell'articolo summenzionato e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

Il 24 settembre 1991, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione la legge regionale n. 25 del 22 luglio 1991 (Regione Sardegna) relativa al settore della pesca e contenente disposizioni che riguardano segnatamente aiuti da erogare nel settore per l'arresto temporaneo delle navi. La legge regionale è intesa a creare le condizioni che favoriscano il riposo biologico nelle acque circostanti la Sardegna nonché l'adeguamento delle capacità di produzione della flotta di pesca locale alle disponibilità effettive delle risorse. La riduzione dello sforzo di pesca verrebbe segnatamente conseguita tramite la sospensione delle attività di pesca durante determinati periodi e il pagamento di premi intesi a indennizzare gli operatori per questa immobilizzazione temporanea. Il bilancio previsto per le misure summenzionate ammontava, per gli anni 1991, 1992 e 1993 a complessivi 57, 150 milliardi di LIT.

II

La Commissione ha esaminato questo aspetto della legge regionale alla luce delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura [1], quale modificato dal regolamento (CEE) n. 3944/90 [2].

In base al dispositivo della legge in esame, l'aiuto per l'arresto temporaneo viene erogato secondo i parametri e i criteri seguenti per le categorie di navi per le quali esisteva un problema di compatibilità con la normativa comunitaria : le navi aventi meno di 10 anni di età e con una stazza lorda superiore a 30 t beneficiano di un premio giornaliero che supera obiettivamente gli importi fissati dall'allegato IV del regolamento (CEE) n. 4028/86 [da 30 a 70 t di stazza lorda (tsl) : 400 000 LIT ; da 70 a 100 tsl : 600 000 LIT ; oltre 100 tsl : 900 000 LIT]. Inoltre, affinché gli aiuti all'arresto temporaneo possano essere considerati compatibili con il mercato comune è necessario, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4028/86, che il premio di immobilizzazione venga concesso esclusivamente per le navi di lunghezza, misurata fra perpendicolari, pari o superiore a 12 m. La legge in esame prevede invece la concessione di premi a navi di stazza lorda inferiore a 4 t (la cui lunghezza, di norma, è inferiore a 12 m) ha anche tale circostanza implica, in linea di principio, l'incompatibilità della misura con il disposto del regolamento (CEE) n. 4028/86

[1] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
[2] GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1.

precitato. Pertanto, in data 14 ottobre 1991 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane informazioni sulle condizioni di erogazione dei premi suddetti. Il governo italiano ha risposto, in data 12 dicembre 1991, che, per quanto concerne gli elementi che giustificano l'aiuto alle navi di lunghezza inferiore a 12 m si tratterebbe di navi che comportano una pesca eccessiva nelle zone costiere, zone vitali per la riproduzione e la crescita delle specie. Le autorità italiane non hanno per contro presentato alcun argomento per contestare gli altri addebiti formulati dalla Commissione. Esse si sono limitate ad indicare che le misure adottate rispondono ad esigenze di carattere sociale e che il livello delle indennità dovrebbe essere sufficiente per compensare l'immobilizzazione tecnica delle navi. In considerazione della scarsità dei dati che consentono di stabilire la conformità delle misure descritte con la normativa comunitaria, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti degli aiuti suddetti ed ha invitato l'Italia, con lettera del 15 gennaio 1992, a presentare le osservazioni e a modificare la legge regionale in esame per renderla compatibile con le misure comunitarie.

III

Con la comunicazione del 18 febbraio 1992, il governo italiano ha presentato osservazioni nell'ambito del procedimento. Esso sottolinea che gli aiuti rivestono carattere eccezionale, che hanno effetto solo a livello locale e che pertanto l'impatto sotto il profilo della concorrenza è assai limitato. Per quanto concerne l'aiuto all'arresto temporaneo, l'amministrazione italiana ha riconosciuto che i relativi tassi superano gli importi fissati dalla normativa comunitaria e non rispettano la condizione di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4028/86. Il governo italiano ha osservato che il tasso fissato dalla legge regionale corrisponde tuttavia a valori massimi e che l'articolo 4 della suddetta legge prevede l'applicazione del tasso che l'amministrazione considera più appropriato. Le autorità italiane hanno inoltre sottolineato che, tenuto conto delle caratteristiche della flotta regionale (segnatamente le classi di età delle navi e la composizione della flotta), il numero di imprese che beneficiano di tale regime è particolarmente limitato. Si dovrebbe inoltre considerare che quasi tutte le navi sarde hanno più di 10 anni di età. Nella comunicazione di cui sopra, le autorità italiane non hanno annunciato l'intenzione di modificare la normativa nel senso auspicato dalla Commissione nella lettera del 15 gennaio 1992.

Con lettera del 9 settembre 1992, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, nel quadro del medesimo procedimento, una legge regionale del 24 luglio 1992 intesa a modificare la legge regionale in esame al fine, secondo la motivazione, di renderla compatibile con la normativa comunitaria applicabile. Tuttavia, il progetto di modifica non conteneva disposizioni relative alla lunghezza delle navi e agli importi destinati all'arresto temporaneo. La Commissione ha pertanto segnalato questo aspetto alle autorità italiane le quali, con lettera del 28 settembre 1993, hanno inviato un progetto di legge che rendeva conforme alla misura comunitaria la legge regionale del 1991. Con lettera del 17 novembre 1993, la Commissione ha confermato alle autorità italiane che la situazione poteva ormai considerarsi regolare non essendovi problemi di compatibilità con il diritto comunitario. Poiché la legge regionale n. 25 era stata pubblicata nel 1991, la Commissione ha quindi chiesto alle autorità italiane se prima della modifica suddetta fossero stati concessi aiuti per arresto temporaneo. Essa ha altresì chiesto se la modifica della legge fosse già entrata in vigore. Tramite comunicazione ricevuta dalla Commissione il 21 marzo 1994, le autorità italiane hanno confermato che negli anni 1991, 1992 e 1993 erano stati erogati degli aiuti e che, tenuto conto dei criteri applicabili nel periodo di riferimento (che di fatto erano quelli contemplati dalla legge regionale n. 25 del 1991), si erano verificati superamenti rispetto ai massimali previsti nella normativa comunitaria. Tali superamenti non sarebbero tuttavia significativi bensì dell'ordine di 157 milioni di LIT all'anno, esclusivamente per gli anni 1991 e 1992, ciò che corrisponde allo 0,8 % dell'importo annuo stanziato dalla legge regionale n. 25 del 1991. Le autorità italiane hanno annunciato, nella medesima comunicazione, l'imminente adozione della legge che adegua alla normativa comunitaria la legge regionale n. 25 del 1991, come era stato richiesto con lettera della Commissione del 17 novembre 1993.

Con lettera del 21 giugno 1994, registrata presso la Commissione il 27 giugno 1994, il governo italiano ha trasmesso alla Commissione il testo della legge regionale sull'arresto temporaneo delle navi, adottata il 29 aprile 1994 e pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* il 7 maggio 1994, legge che rende conformi alla normativa comunitaria le disposizioni della legge regionale n. 25 del 1991. In effetti, la legge in parola obbliga l'amministrazione regionale ad applicare i tassi previsti dal regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti [1], a tutte le iniziative previste dal regolamento stesso.

IV

La situazione venutasi a creare con l'adozione della legge regionale n. 25 del 1991 e che è stata testé descritta va analizzata nel contesto dell'intera normativa attinente al profilo strutturale della politica comune della pesca. A tal fine va osservato che gli interventi devono favorire l'equilibrio tra le risorse disponibili e le capacità di sfruttamento. Il ricorso agli aiuti nazionali deve quindi essere giustificato dal rispetto di tale obiettivo della politica comune della pesca nonché delle condizioni fissate nella normativa comunitaria in mateia. Nel caso specifico, si tratta di aiuti che possono influire sugli scambi comunitari poiché i prodotti in questione sono oggetto di scambi

[1] GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 1.

intracomunitari ; inoltre, le condizioni fissate dalla normativa comunitaria vigente all'epoca dei fatti — il regolamento (CEE) n. 4028/86 — riguardanti i massimali dei premi di immobilizzazione, calcolati in funzione della stazza e della lunghezza della nave, non sono stati rispettati nel periodo in cui era in vigore ed è stata effettivamente applicata la legge regionale n. 25 del 1991. Tale situazione non è stata modificata, nel periodo di cui trattasi, con una normativa che adeguasse il quadro giuridico regionale alle prescrizioni comunitarie. Pertanto, le misure contemplate dalla legge regionale n. 25 del 1991 in materia di aiuti per l'arresto temporaneo di navi, quali sono state sopra illustrate, costituiscono aiuti illeciti.

V

Le deroghe all'incompatibilità generale degli aiuti contemplate all'articolo 92, paragrafo 2 del trattato non si applicano nel caso specifico poiché il regime istituito con la legge regionale n. 25 del 1991 non rientra, per quanto concerne gli aspetti considerati, nel campo di applicazione di tale paragrafo.

Le stesse considerazioni valgono per l'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Il governo italiano non ha fornito alla Commissione alcun elemento che consentisse di desumere che il regime istituito con la legge regionale rientrasse in una delle categorie che possono beneficiare di deroghe a norma dell'articolo 92, paragrafo 3. Poiché le misure di cui trattasi sono soggette ad un quadro giuridico comunitario che fissa parametri precisi, segnatamente per quanto riguarda gli importi da rispettare, qualsiasi aiuto finanziario che non rispetti questi parametri rafforza la posizione di taluni operatori rispetto a quella dei loro concorrenti nella Comunità. Per tale motivo, il regime istituito con la legge regionale n. 25 del 1991 falsa o minaccia di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e ad esso non è applicabile nessuna delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3.

VI

In conclusione, l'aiuto per un importo di 314 milioni di LIT concesso secondo le modalità sopra esposte è illecito, poiché l'Italia non ha rispettato gli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Inoltre, esso è incompatibile con il mercato comune in quanto non risponde alle condizioni richieste per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato. Avvalendosi della facoltà ad essa riconosciuta dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato e dalla Corte di giustizia con sentenza 12 luglio 1973 nella causa 70/72 [1], confermata dalla sentenza del 24 febbraio 1987 nella causa 310/85 [2], la Commissione può esigere che gli Stati membri recuperino presso i beneficiari gli aiuti erogati che sono giudicati incompatibili con il mercato comune.

Nel caso specifico, la Commissione ha deciso di non esigere il rimborso dell'aiuto. Tale decisione si fonda sul termine trascorso tra la data in cui la Commissione è venuta a conoscenza dell'esistenza del regime e la data di adozione della presente decisione, termine che difficilmente si giustifica alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia [3] in materia di termini procedurali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'aiuto per un importo di 314 milioni di LIT accordato nel 1991 e nel 1992 dalla Regione Sardegna a norma della legge regionale n. 25 del 22 luglio 1991 in materia di arresto temporaneo di navi da pesca è dichiarato illegale e incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1995.

Per la Commissione
Emma BONINO
Membro della Commissione

[1] Raccolta 1973, pag. 813.
[2] Raccolta 1987, pag. 901.
[3] Ordinanza dell'11 luglio 1979 nella causa 59/79 (produttori di vino da tavola), Raccolta 1979, pag. 2425 e sentenza del 24 novembre 1987 nella causa 223/85 (RSV), Raccolta 1987, pag. 4617.